

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-1752 del 09/06/2016 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AZIENDA AGRICOLA DEL POGGIO S.N.C. DI POLLARINI ALDO & C. con sede legale in Comune di Falconara Marittima (AN), Via S.S. Adriatica n.17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento galline ovaiole da riproduzione sito nel Comune di Portico e San Benedetto, Via S.S. 67 Tosco-Romagnola, loc. Pianmisurese. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-1807 del 09/06/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | ROBERTO CIMATTI |

Questo giorno nove GIUGNO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AZIENDA AGRICOLA DEL POGGIO S.N.C. DI POLLARINI ALDO & C. con sede legale in Comune di Falconara Marittima (AN), Via S.S. Adriatica n.17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento galline ovaiole da riproduzione sito nel Comune di Portico e San Benedetto, Via S.S. 67 Tosco-Romagnola, loc. Pianmisurese.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 4 del 06/03/2007 recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali*" che attribuisce alle Province delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Regolamento Regionale 4 gennaio 2016, n. 1/2016 recante "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari*";
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Portico e San Benedetto in data 10/12/2015 Prot. Com.le 4549 poi acquisita dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese-Unione Montana al Prot. Unione n. 36907 del 15/12/2015 e dalla Provincia di Forlì-Cesena ai Prot. Prov.li 105409 e 105501 del 15/12/2015 da **AZIENDA AGRICOLA DEL POGGIO S.N.C. DI POLLARINI ALDO & C.** nella persona della

Sig.ra Beatrice Pollarini, in qualità di Socio, con sede legale in Comune di Falconara Marittima (AN), Via S.S. Adriatica n.17, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad **allevamento galline ovaiole da riproduzione sito nel Comune di Portico e San Benedetto, Via S.S. 67 Tosco-Romagnola loc. Pianmisurese**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che in data 25/01/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese-Unione Montana documentazione integrativa volontaria acquisita al Prot. Unione n.2705 e da Arpae al PGFC/2016/1327;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 03/02/2016 Prot. Unione 4208, acquisita da Arpae al PGFC/2016/3159 del 07/03/2016 formulata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese-Unione Montana ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che con Atto n. 9156 del 07/03/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/3158, il Responsabile del SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese-Unione Montana ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. 59/2013;

Visto che con nota di Arpae PGFC/2016/3181 del 07/03/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 17/03/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e la positiva valutazione da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi;
- in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana con Atto n. 198 del 18/02/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/2221, ha rilasciato Nulla -Osta con prescrizioni;
- ha espresso parere favorevole alla comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., condizionato al rispetto delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito all'impatto acustico, l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana con Atto n. 22/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/2222, ha rilasciato Nulla Osta acustico di cui all'art.8 comma 6 del DPCM 14/11/1997, condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta

salva l'acquisizione della documentazione integrativa relativa alle emissioni in atmosfera e la positiva valutazione da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi;

Dato atto che in base agli esiti della Conferenza di Servizi con Nota di Arpae PGFC/2016/4093 del 22/03/2016 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa;

Tenuto conto che in data 08/04/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese-Unione Montana la documentazione integrativa acquisita al Prot. Unione 14102 e da Arpae al PGFC/2016/5423;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti, depositati agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 24/05/2016;
- Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 02/05/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. n.198 del 18/02/2016, a firma del Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana, avente ad oggetto “*Ditta AZIENDA AGRICOLA DEL POGGIO s.n.c. Di Pollarini Aldo c C. - Leg, Rappr. POLLARINI BEATRICE- Attività di Allevamento Avicolo, PORTICO E SAN BENEDETTO località Pianmisurese S.S. N° 67 Tosco Romagnola- D.Lgs 13 marzo 2013 n°59- Autorizzazione Unica Ambientale -Nulla Osta endoprocedimento scarico acque reflue domestiche*” corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2016/2221;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. n.22 del 18/02/2016, a firma del Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana, avente ad oggetto “*Ditta AZIENDA AGRICOLA DEL POGGIO s.n.c. Di Pollarini Aldo c C. - Leg, Rappr. POLLARINI BEATRICE- Attività di Allevamento Avicolo, PORTICO E SAN BENEDETTO località Pianmisurese S.S. N° 67 Tosco Romagnola- D.Lgs 13 marzo 2013 n°59- Autorizzazione Unica Ambientale -Nulla Osta endoprocedimento "valutazione di impatto acustico"*”, acquisito da Arpae al PGFC/2016/2222;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B, nell'“ALLEGATO C e relativa planimetria” e nell'ALLEGATO D parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore della **AZIENDA AGRICOLA DEL POGGIO S.N.C. DI POLLARINI ALDO & C.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione n. 56 del 15/01/2015 prot. n. 3178/2015 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena a AZ. AGR. DEL POGGIO, in scadenza al al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi., trattandosi di mero atto di voltura della precedente autorizzazione n. 125 del

04/04/2011 prot. n. 35981/11 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a AGRICOLA 92, a sua volta mero atto di voltura della precedente autorizzazione n. 464 del 13/10/2005 prot. n. 84194/04 rilasciata, ai sensi dell'art. 6 ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a EUROAGRICOLA;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Portico e San Benedetto, ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **AZIENDA AGRICOLA DEL POGGIO S.N.C. DI POLLARINI ALDO & C.** (P.IVA 00851500421) con sede legale in Comune di Falconara Marittima (AN), Via S.S. Adriatica n.17, **per l'insediamento adibito ad allevamento galline ovaiole da riproduzione sito nel Comune di Portico e San Benedetto, Via S.S. 67 Tosco-Romagnola loc. Pianmisurese.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;**
 - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.
1. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B**, nell' "**ALLEGATO C e relativa planimetria**" e nell'**ALLEGATO D** parti integranti e sostanziali del presente atto.
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana, e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
4. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Portico e San Benedetto, ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
6. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e

dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

7. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
8. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana, per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, all'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese -Unione Montana e al Comune di Portico e San Benedetto per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 56 del 15/01/2015 prot. n. 3178/2015 rilasciato, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena a AZ. AGR. DEL POGGIO, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., trattandosi di mero atto di voltura della precedente autorizzazione n. 125 del 04/04/2011 prot. n. 35981/11 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a AGRICOLA 92, a sua volta mero atto di voltura della precedente autorizzazione n. 464 del 13/10/2005 prot. n. 84194/04 rilasciata, ai sensi dell'art. 6 ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a EUROAGRICOLA. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione.

Con e-mail del 11/11/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 17/03/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

L'unità produttiva è costituita da n. 6 capannoni nei quali si svolge l'allevamento di galline ovaiole da riproduzione e da altri locali di servizio.

Nei *capannoni n. 1, 2, 5 e 6* la ventilazione e la regolazione termica è di tipo naturale assistita, cioè coadiuvata dalla presenza all'interno di ciascuno di essi di ventilatori (miscelatori), che hanno la funzione di omogeneizzare l'aria e creare un flusso dell'aria orientato; in particolare nei capannoni 1 e 2 sono presenti 6 miscelatori distribuiti su due file, nel capannone 5 sono presenti 4 miscelatori distribuiti in due file e nel capannone 6 sono presenti 16 miscelatori, sempre distribuiti su due file. Le finestre laterali sono distribuite come segue:

- capannone 1: 17 finestre per lato di 2,20 m x 1,15, alte da terra circa 1,90;
- capannone 2: 14 finestre per lato di 2,20 m x 1,15, alte da terra circa 1,90;
- capannone 5: 12 finestre per lato di 2,20 m x 1,15, alte da terra circa 1,90;
- capannone 6: 20 finestre per lato di 4,60m x 1,10 m a circa 2,10 m dal piano di campagna.

L'apertura delle finestre laterali dei capannoni ed il funzionamento dei miscelatori interni è automatico, comandato da termosonde poste all'interno degli stessi capannoni.

Nei *capannoni n. 3 e 4* la disposizione degli estrattori è la seguente:

- capannone 3: n. 2 estrattori (E1 e E2) montati in telaio da 1,40 x 1,40, dotati di griglia mobile di protezione;
- capannone 4: n. 4 estrattori (da E3 a E6) montati in telaio da 1,40 x 1,40, dotati di griglia mobile di protezione, più n. 1 estrattore (E7) con griglia mobile montato in telaio da 0,95 x 0,95.

Il funzionamento del sistema di ventilazione viene gestito in automatico da una centralina computerizzata comandata da sonde di rilevamento della temperatura distribuite all'interno dei capannoni.

Per contenere la diffusione delle polveri frontalmente agli estrattori E5-E6-E7 è installata una rete antipolvere. Gli altri ventilatori a servizio dei capannoni n. 3 e 4 non presentano cappe o reti antipolvere, in quanto sono orientati verso una barriera vegetale che ostacola la diffusione delle polveri: l'insediamento è delimitato da una vegetazione spontanea, in particolare sui lati Ovest e

Sud-Est. Lungo il capannone n. 6, a protezione della Strada Statale, è presente una barriera vegetale. Le barriere vegetali con funzione ombreggiante nei confronti delle strutture sono state modificate a seguito dell'installazione dei pannelli fotovoltaici lungo le falde Sud dei capannoni per non interferire con l'impianto di produzione energia.

Emissioni da E8 a E13 – n. 6 silos di deposito dei mangimi - Lo scarico del mangime viene effettuato con coclee intubate presenti sui mezzi di conferimento, dotate nella tramoggia di scarico di una “calza” che accompagna il prodotto attraverso il boccaporto direttamente all'interno del silos.

Generatori di calore da M2 a M7 - Per il riscaldamento dei locali l'azienda prevede di installare nuovi n. 6 generatori di calore (73,27 kW cad., alimentati a gpl), uno per ciascun capannone. I generatori sono privi di emissioni convogliate in quanto l'aria esterna aspirata viene riscaldata direttamente sulla fiamma ed immessa assieme ai fumi di combustione direttamente all'interno dei capannoni. Si tratta di emissioni diffuse in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione e non soggette ad obbligo di autocontrollo periodico, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Si ritiene comunque necessario garantire un adeguato ricambio di aria all'interno dei capannoni per la sicurezza degli operatori e per il benessere animale.

Generatore di emergenza M1 (120 kW, a gasolio) – Questa emissione non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione non deve rispettare valori limite ai sensi del combinato disposto del punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 smi e del punto 3. della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06.

Il relazione a quanto sopra rilevato non sussistono elementi ostativi alle emissioni in atmosfera; in considerazione della tipologia delle emissioni e dei sistemi di contenimento/riduzione adottati e dell'ubicazione dell'impianto, lontano da abitazioni, si esprime parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1. la barriera vegetale idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri, degli odori e con funzione paesaggistica, posta lungo il lato nord del capannone 6 (lato SS 67), come da planimetria allegata alla pratica di AUA, dovrà essere adeguatamente curata e prontamente sostituite le fallanze (morte); la stessa barriera dovrà essere integrata nella porzione attualmente priva di alberi (lato nord del capannone) in modo che non presenti interruzioni per tutta la lunghezza del capannone compresi gli spazi della platea in testata al capannone medesimo. Le barriere vegetali, modificate per non interferire con l'impianto di produzione energia ad opera dei pannelli fotovoltaici posti lungo le falde Sud dei capannoni, dovranno essere “limitate” esclusivamente in altezza e le fallanze dovranno essere prontamente sostituite entro il primo periodo utile (autunno-inverno).
2. Gli estrattori d'aria (da E1 a E7) dei capannoni 3 e 4 dovranno avere le cappe o pannelli deflettori che orientino il flusso di aria verso il basso e/o dovranno essere dotati di rete antipolvere solamente qualora si ravvisino stati di sofferenza nelle alberature circostanti imputabili alle emissioni provenienti dall'allevamento. Qualora avvenga l'installazione di tali dispositivi, l'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati, la quotidiana raccolta delle polveri depositate al suolo e il loro smaltimento con le deiezioni prodotte.
3. Le lettiere dovranno essere immediatamente caricate sui mezzi adibiti al trasporto delle stesse.
4. In tutti i capannoni, sotto i posatoi, si dovrà distribuire un adeguato strato di paglia o altro materiale assorbente, ad inizio ciclo, prima dell'immissione dei nuovi capi. In relazione al fatto che nei capannoni 1, 2, 5 e 6 non sono presenti estrattori d'aria volti a facilitare l'asciugatura della lettiera e garantire tenori di sostanza secca adeguati, si propone di utilizzare “torba” o “paglia pressata” per tale finalità.

Il Rappresentante della Ditta, presente alla seduta, in merito alla prescrizione n. 4. ha dichiarato di utilizzare truciolo di faggio depolverizzato, ed ha precisato che l'utilizzo della paglia pressata o di altri materiali assorbenti è stato sconsigliato per motivi sanitari. Il metodo utilizzato ha garantito fino ad ora una gestione corretta dell'allevamento, senza particolari problematiche connesse ad una eccessiva umidità della pollina. Si riserva di produrre adeguata documentazione a sostegno di quanto sopra riportato.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 17/03/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione della documentazione succitata e la positiva valutazione da parte dei soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza.

Con PEC del 22/03/16 PGFC/2016/4093 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitate, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 13/04/16 PGFC/2016/5423 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 08/04/16.

Con mail del 05/05/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento ha chiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, in quanto soggetto partecipante alla seduta della Conferenza di Servizi del 17/03/16, una valutazione di quanto trasmesso dalla Ditta con le integrazioni succitate, richiedendo altresì di evidenziare eventuali modifiche da apportare a quanto stabilito in seduta, con particolare riferimento alla prescrizione n. 4 di seguito riportata: *“In tutti i capannoni, sotto i posatoi, si dovrà distribuire un adeguato strato di paglia o altro materiale assorbente, ad inizio ciclo, prima dell'immissione dei nuovi capi. In relazione al fatto che nei capannoni 1, 2, 5 e 6 non sono presenti estrattori d'aria volti a facilitare l'asciugatura della lettiera e garantire tenori di sostanza secca adeguati, si propone di utilizzare “torba” o “paglia pressata” per tale finalità”*.

Con mail del 06/05/16 Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha ritenuto che, valutata la documentazione integrativa, la prescrizione n. 4 possa essere modificata nel seguente modo: *“In tutti i capannoni, sotto i posatoi, si dovrà distribuire un adeguato strato di truciolo di legno, ad inizio ciclo, prima dell'immissione dei nuovi capi che dovrà essere regolarmente fresato ed integrato, nel corso del ciclo produttivo, qualora si ravvisi vi siano zone particolarmente umide”*.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportato nel verbale della seduta del 17/03/16, e delle successive valutazioni, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al Comune di Portico e San Benedetto in data 10/12/15 prot n. 4549 del 10/12/2015, successivamente acquisita al protocollo del SUAP della Unione di Comuni della Romagna Forlivese n. 36907 del 15/12/2015, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni diffuse in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

DA M2 A M7 - N. 6 GENERATORI DI CALORE CAPANNONI 1, 2, 3, 4, 5, 6
(73,27 kW cad., a gpl, pari complessivamente a 439,62 kW)

i cui fumi di combustione non sono convogliati al camino ma sono emessi diffusamente dalle finestre e/o dagli estrattori. Tali emissioni sono provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

| Inquinante | Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂ |
|--|---|
| Materiale Particellare | 5 mg/Nmc |
| Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂) | 35 mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂) | 350 mg/Nmc |

La Ditta dovrà comunque garantire un adeguato ricambio di aria all'interno dei capannoni per la sicurezza degli operatori e per il benessere animale.

M1 - GENERATORE DI EMERGENZA (120 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione non deve rispettare valori limite ai sensi del combinato disposto del punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 smi e del punto 3. della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06.

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla **attività di allevamento di seguito specificata**:

- *tipologia produttiva* – galline ovaiole da riproduzione;
- *numero massimo di capi* – 30.000 capi;
- *ciclo produttivo*: un ciclo di produzione di circa 18/24 mesi;
- *tecniche di stabulazione adottate* – ricoveri con ventilazione forzata naturale (capannoni 1, 2, 5, 6) e forzata (capannoni 3 e 4), con ottimizzazione dell'isolamento termico, con lettiera integrale su pavimenti e nidi centrali lungo l'asse dei capannoni e posatoi laterali, e con abbeveratoi antispreco

costituite da:

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (n. 6 silos da E8 a E13);
- emissioni di ammoniaca, polveri, metano ed odori derivanti dai seguenti estrattori automatici di aria dai locali di allevamento dei capannoni 3 e 4:

| Punti di emissione N° | Capannoni N° | Lato di emissione | Portata singola Nm ³ /h | Durata |
|-----------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|--------|
| E1 – E2 | 3 | Ovest | 30.000 | 0 - 24 |
| E3 – E4 – E5 - E6 | 4 | Ovest | 30.000 | 0 - 24 |
| E7 | 4 | Ovest | 14.000 | 0 - 24 |

- emissioni di ammoniaca, polveri, metano ed odori derivanti dalle finestre (ventilazione naturale assistita) dei locali di allevamento dei capannoni 1, 2, 5 e 6;

sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

- a) la barriera vegetale idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri, degli odori e con funzione paesaggistica, posta lungo il lato nord del capannone 6 (lato SS 67), come da planimetria allegata alla pratica di AUA, dovrà essere adeguatamente curata e

prontamente sostituite le fallanze (morte); la stessa barriera dovrà essere integrata nella porzione attualmente priva di alberi (lato nord del capannone) in modo che non presenti interruzioni per tutta la lunghezza del capannone compresi gli spazi della platea in testata al capannone medesimo. Le barriere vegetali, modificate per non interferire con l'impianto di produzione energia ad opera dei pannelli fotovoltaici posti lungo le falde Sud dei capannoni, dovranno essere "limitate" esclusivamente in altezza e le fallanze dovranno essere prontamente sostituite entro il primo periodo utile (autunno-inverno);

- b) gli estrattori d'aria (da E1 a E7) dei capannoni 3 e 4 dovranno avere le cappe o pannelli deflettori che orientino il flusso di aria verso il basso e/o dovranno essere dotati di rete antipolvere solamente qualora si ravvisino stati di sofferenza nelle alberature circostanti imputabili alle emissioni provenienti dall'allevamento. Qualora avvenga l'installazione di tali dispositivi, l'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati, la quotidiana raccolta delle polveri depositate al suolo e il loro smaltimento con le deiezioni prodotte;
- c) le lettiere dovranno essere immediatamente caricate sui mezzi adibiti al trasporto delle stesse;
- d) in tutti i capannoni, sotto i posatoi, si dovrà distribuire un adeguato strato di truciolo di legno, ad inizio ciclo, prima dell'immissione dei nuovi capi che dovrà essere regolarmente fresato ed integrato, nel corso del ciclo produttivo, qualora si ravvisi vi siano zone particolarmente umide;
- e) considerato, infine, che le emissioni in argomento non sono sottoposte a trattamenti di abbattimento specifici ma solo ad azione di dispersione e di buona gestione, ci si riserva, qualora le prescrizioni proposte non producano effetti soddisfacenti, di disporre l'adozione di ulteriori interventi.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (Art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Ditta Azienda Agricola Del Poggio snc ha presentato la seguente documentazione:

- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n. **14838**.
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n. **15999**;

Visto il parere di ARPA pervenuto in data 25.03.2015 prot. prov. n. 29954/15;

Visti gli esiti della conferenza dei servizi del 17/03/2016 che esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA;

Precisato che le Comunicazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui sopra sono relative a diversi insediamenti fra i quali anche l'allevamento ubicato via Pian Misurese, Comune di Portico e San Benedetto, codice di allevamento 031FO049 oggetto della domanda di AUA;

Precisato che quanto contenuto nel presente atto riguarda l'allevamento sito in via Pianmisurese, Comune di Portico, mentre le attività relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici relative ai restanti allevamenti inseriti nella Comunicazione n. **15999** restano soggette a quanto stabilito dal Regolamento 1/2016, compresa la validità quinquennale della comunicazione.

Precisato che l'Unità Zootecnia - AIA ha effettuato verifiche sulla Comunicazione di cui sopra ed, in particolare, sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5*, sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9*, e sui contratti di cessione degli effluenti riportati al *QUADRO 12*;

Precisato che l'Azienda dispone, inoltre, di contratti con Soggetti Terzi, come riportato al *QUADRO 12*, per la cessione degli effluenti, per la gestione dell'intero quantitativo di Azoto prodotto dagli allevamenti sopra citati;

PRESCRIZIONI

1. Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti, dovrà essere preventivamente comunicata;
2. Ogni variazione dei terreni di spandimento dovrà essere comunicata all'autorità competente come modifica ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013;
3. La Ditta dovrà provvedere a registrare le singole conferimenti di cessione delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 1/2016. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;
4. L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n.1 del 04/01/2016.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

Vista la richiesta presentata al SUAP del Comune di Portico e San Benedetto in data 31/07/2015 dalla Sig.ra POLLARINI BEATRICE, legale rappresentante della Ditta AZIENDA AGRICOLA DEL POGGIO s.n.c. Di Pollarini Aldo e C., tesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, presentata - ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 per l'impianto denominato "Allevamento Pianmisurese" sito in Comune di Portico e San Benedetto, loc. Pianmisurese SS 67 Tosco Romagnola;

Visto il parere Favorevole con prescrizioni rilasciato da ARPAE con atto Prot. N° 416/2016 del 15-01-2016 in merito allo scarico in suolo di acque reflue domestiche;

Visto il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n°1053/03;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Fatta salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e tempi previsti;

CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Gestore dello scarico: | POLLARINI ALDO |
| Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | VIA ss. 67 Tosco romagnola loc. Pianmisurese-Portico e San Benedetto |
| Destinazione dell'insediamento | Servizi igienici annessi a capannone avicolo |
| Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti): | 3 |
| Classificazione dello scarico | Acque reflue domestiche |
| Recettore dello scarico: | Fosso interpoderale |
| Sistemi di trattamento prima dello scarico: | Pozzetto sgrassatore da 5 abitanti equivalenti Fossa Imhoff da 5 abitanti equivalenti Letto assorbente da MQ 15,00 |

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere emesso da ARPAE (PGFC 416/2016) e di seguito riportate:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea

periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

2. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni dieci.
3. La fossa Imhoff dovrà essere mantenuta costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto assorbente ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto. Per tutto il perimetro dell'impianto dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del letto. Almeno due volte l'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Resto fermo che ogni variazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità competente secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSE

- Vista la richiesta presentata al SUAP del Comune di Portico e San Benedetto in data 31-07-2015 dalla Sig.ra POLLARINI BEATRICE -Legale Rappresentante della Ditta AZIENDA AGRICOLA DEL POGGIO s.n.c, di Pollarini Aldo e C, tesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013 per l'impianto denominato "Allevamento Pianmisurese" sito in Comune di Portico e San Benedetto, Località Pianmisurese SS. 67 Tosco Romagnola;
- Vista la valutazione di impatto acustico datata 10-06-2015 a firma dell'Ing. Mauro Massari con la quale "il tecnico competente nel campo dell'acustica" dichiara che l'attività in oggetto non crea impatto acustico nell'ambiente circostante" ;
- Visto il parere tecnico FAVOREVOLE con prescrizioni rilasciato da ARPAE in data 22-01-2016, prot. PGFC/2016/1748, in merito alla suddetta valutazione di impatto acustico:
- Visto il DPCM 14-11-1997:

PRESCRIZIONI

1. qualunque variazione alle sorgenti acustiche sopra identificate (numero, requisiti tecnici/logistici. previsione di nuovi impianti acusticamente rilevanti) o ai ricettori presenti (identificati ad una distanza ≥ 250 m), dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico, da presentare all'Amministrazione Comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.